

di Prato. Si dia lettura della proposta di legge.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge: (Vedi *Tornata del 5 marzo 1910*).

PRESIDENTE. L'onorevole Angiolini ha facoltà di parlare per svolgere la sua proposta di legge.

ANGIOLINI. Onorevoli colleghi, so benissimo che l'argomento delle tombole in questo momento non riesce simpatico alla Camera. Ma, seguendo l'esempio degli altri colleghi, e data la mia condizione di medico e di cittadino, io ho presentato la mia proposta di legge a favore dei due ospedali di Prato e di San Miniato.

Non entrerei in particolari, che sarebbero superflui, circa i bisogni di questi ospedali, la cui vita rimonta a secoli: tutti li potranno facilmente immaginare. Per conseguenza io mi rivolgo ai colleghi affinché vogliano essere cortesi dei loro suffragi anche in questa occasione.

ARLOTTA, *ministro delle finanze*. Con le consuete riserve non mi oppongo.

PRESIDENTE. Allora metto a partito se si debba prendere in considerazione la proposta di legge testè svolta dall'onorevole Angiolini.

(È presa in considerazione).

Segue ora lo svolgimento di una proposta di legge dell'onorevole Cavagnari, per abrogazione dell'articolo 26 della legge 19 luglio 1909, sull'istruzione superiore.

Se ne dia lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge: (Vedi *Tornata del 3 marzo 1910*).

PRESIDENTE. L'onorevole Cavagnari ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

CAVAGNARI. Poche parole, onorevoli colleghi. Basterà il dirvi, ciò che d'altronde sapete, che la legge del 19 luglio 1909 non ha potuto non risentire in qualche parte gli effetti del momento affrettato in cui è stata presentata alla Camera; essa infatti è stata presentata nel luglio scorso, quando il sole era più cocente che mai e quando la Camera meritamente desiderava di avviarsi verso il riposo; oltre a ciò, quando dichiarazioni esplicite venivano dal banco del Governo nel senso che era quasi vietato a tutti di parlare, e si poneva quella specie di dilemma: o accettate la legge com'è, o il Governo la ritira.

Nonostante tutto questo, allorquando si venne alla discussione dell'articolo 17 della legge, articolo che ha una certa connes-

sione con l'articolo 26, i colleghi Stoppato e Mosca fecero rilevare gli inconvenienti che sarebbero derivati, specialmente sotto il rapporto economico, dalle disposizioni di legge contenute in questi due articoli; ma per quanto le loro ragioni fossero apprezzate dalla Camera, esse non ebbero la fortuna di trovare eco al banco del Governo che rimase fermo nella sua pregiudiziale, non solo alla Camera, ma anche al Senato dove pure queste disposizioni furono mantenute con tutte le loro conseguenze; quindi, si dovette abbandonare il meno per salvare il più, cioè la legge, e rinunciare alle modificazioni proposte.

Ma le conseguenze di queste anormali disposizioni di legge non tardarono a verificarsi. Infatti l'articolo 17 si esprime in questo modo: « I professori, compiuta l'età di anni 75, sono collocati a riposo, sono ammessi a liquidare la pensione e le indennità loro spettanti a termine di legge ».

Come vedono dunque i colleghi, la legge con questo articolo stabilisce con criteri larghi e sapienti l'età nella quale è doveroso consentire ai professori il meritato riposo; e dico con criteri larghi e sapienti perchè, come bene osservava in quella discussione il ministro del tesoro, mentre tutte le altre categorie di funzionari dello Stato vanno a riposo in media verso il 65° anno di età, alla categoria dei professori si estendeva il diritto di poter stare in funzione fino a dopo compiuto il 75° anno di età.

Parve però allora che questa condizione privilegiata e di favore non bastasse; e si volle anche pensare con una disposizione transitoria a quel gran numero di professori che si trovavano in funzione. Di qui ebbe origine quell'articolo 26 le cui disposizioni transitorie francamente non meritavano e non meritano plauso nelle loro conseguenze.

L'articolo 26 così si esprime:

« I professori che, alla attuazione della presente legge, avranno il grado di ordinari, potranno essere mantenuti nel loro grado ed ufficio anche dopo compiuta l'età di anni 75, quando, a parere del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, concorrano in loro le condizioni volute dall'articolo 69 della legge del 13 novembre 1859 ».

Questo benedetto articolo, tanto usato ed anche tanto abusato, è venuto inopportuno anche a far capolino in questa disposizione di legge. A dir vero lo spirito, che informò l'articolo 69 della legge Casati, spirito, che non voglio criticare, si riferiva alle nomine.